



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MARCHESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2026

Disposizioni in materia di sistema calcistico italiano

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di affrontare le gravi criticità strutturali del sistema calcistico italiano, emerse non solo con la mancata qualificazione della Nazionale ai campionati mondiali 2026, ma anche con il progressivo deterioramento della sostenibilità economica dell'intero settore.

Il calcio rappresenta oggi il vertice della piramide sportiva nazionale. Ne è conferma il fatto che il comparto, oltre a raccogliere un numero di praticanti enorme, con uno sportivo su quattro che sceglie il campo da gioco, costituisca un settore industriale strategico per la Nazione, alla quale garantisce – ogni anno – oltre un miliardo di euro in contributi fiscali e previdenziali.

Siamo di fronte a un bivio storico: intervenire per salvaguardare la qualità del nostro calcio o lasciarlo fagocitare lentamente dalle attuali dinamiche di mercato.

Il calcio italiano non è solo un'industria che produce ricchezza, ma un pilastro dell'identità sociale e culturale della nostra Nazione, capace di incidere profondamente su quello che potremmo definire il « PIL della felicità ». È un motore di coesione sociale e di benessere collettivo, che attraversa ogni generazione. Eppure la sopravvivenza di questo prezioso patrimonio è minacciata, perché il sistema sta vivendo un declino non solo sportivo, ma, prima ancora, strutturale.

La mancata qualificazione ai Mondiali 2026 non è l'episodio sfortunato di un campo di gioco, ma il sintomo allarmante di un sistema che ha smesso di investire sul proprio futuro e che sta subendo una perdita progressiva di valore dei propri campionati e un peggioramento qualitativo del gioco espresso. L'intervento normativo qui propo-

sto mira a correggere le condizioni esterne negative che minacciano l'intero meccanismo: un indebitamento complessivo che ha raggiunto la soglia critica di 5,5 miliardi di euro, un calo di competitività internazionale e, soprattutto, una preoccupante dispersione del talento giovanile, con appena l'1,9 per cento di minuti giocati da calciatori *Under 21* selezionabili nelle massime Serie. Un dato, quest'ultimo, che non è solo una statistica, ma una sentenza di condanna per il nostro futuro sportivo.

Tutto ciò è stato evidenziato nella relazione del presidente della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) dell'aprile 2026 e nelle conclusioni dell'Affare assegnato n. 373 presso la 7ª Commissione del Senato: il calcio italiano è afflitto da *deficit* strutturali che richiedono un'azione legislativa organica.

L'obiettivo non è fornire aiuti di Stato, ma la creazione di un ecosistema autosufficiente. Vogliamo restituire ai nostri ragazzi il « diritto al sogno », trasformando i costi di oggi nel patrimonio della Nazionale di domani.

Il presente disegno di legge si articola su tre direttrici strategiche, comunicanti tra loro: attivazione di nuove entrate, contenimento dei costi e valorizzazione dei vivai.

Le principali innovazioni normative riguardano la modifica dei criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Lega nazionale professionisti Serie A. Il 15 per cento delle risorse sarà vincolato ai cosiddetti parametri di valorizzazione e sostenibilità (PVS), premiando chi investe realmente nei giovani, chi mantiene bilanci sani e chi ammodernizza le infrastrutture.

Coerentemente con le recenti innovazioni tecnologiche, per combattere la pirateria audiovisiva sportiva si destina il 10 per cento dei proventi delle sanzioni applicate da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) a un Fondo dedicato al potenziamento dei settori giovanili e dell'impiantistica sportiva di base, trasformando il contrasto all'illegalità in un investimento sul territorio.

Si prevede, poi, che chi trae profitto dallo spettacolo sportivo contribuisca alla protezione della sua integrità: è un atto di giustizia economica; che si concretizzerà attraverso il recupero di una quota sui giochi sportivi (cosiddetta « ex quota schedina totocalcio »). Il contributo del 2 per cento sulla raccolta scommesse in favore della Federazione italiana giuoco calcio costituirà risorse certe per i vivai e, per la prima volta in una misura così massiccia (30 per cento), anche per il contrasto sociale alla ludopatia.

Si interviene, inoltre, al fine di contenere i costi, con decisione sul tetto dei compensi dei procuratori sportivi e si introduce il meccanismo del *reverse charge* IVA per i trasferimenti domestici, semplificando la gestione finanziaria dei club e riducendo le asimmetrie di cassa.

Con riferimento alla valorizzazione dei vivai italiani, si introduce un regime fiscale e contributivo di vantaggio per i giovani atleti e un sistema di assicurazione privata obbligatoria che permetterà di abbattere il costo del lavoro per le società, garantendo al contempo tutele superiori ai lavoratori sportivi e, per evitare che la virtuosità economica diventi un ostacolo alla crescita tecnica, si prevedono incentivi normativi per l'utilizzo di calciatori formati in Italia, escludendo parzialmente i costi dei giovani *Under 23* dagli indici di controllo finanziario e introducendo un Fondo di garanzia per le operazioni di mercato calcistico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per il potenziamento dei settori giovanili e per la sostenibilità economica del sistema calcistico italiano, nonché per il rilancio della competitività della squadra Nazionale italiana di calcio, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo riconosciuta dagli articoli 1 e 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, nel quadro dei principi fondamentali di coordinamento tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in materia di criteri di ripartizione delle risorse della Lega Serie A e parametri di valorizzazione e sostenibilità)

1. Al titolo III del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

« Art. 26-bis. - *(Parametri di valorizzazione e sostenibilità)* - 1. Nella ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 26, una quota non inferiore al 15 per cento è destinata alle società sulla base dei seguenti parametri di valorizzazione e sostenibilità (PVS):

a) valorizzazione del settore giovanile sia maschile che femminile, nella misura del 50 per cento, calcolata in base:

1) al numero di minuti giocati in campionato da calciatori *Under 23* formati

nel *club* per almeno tre anni consecutivi o acquisiti da società italiane;

2) al numero di calciatori formati nel *club* ceduti ad altre società con plusvalenze;

3) agli investimenti certificati nel settore giovanile e nelle strutture di formazione;

b) sostenibilità economica, nella misura del 30 per cento, calcolata in base:

1) al rapporto tra costo del lavoro e valore della produzione; assenza di perdite di esercizio per almeno due stagioni consecutive;

2) al rapporto tra indebitamento e patrimonio netto;

3) alla puntualità nei pagamenti verso dipendenti, erario e fornitori;

c) utilizzo di calciatori formati in Italia nella misura del 10 per cento calcolata sulla base:

1) della percentuale di minuti giocati in campionato da calciatori formati per almeno tre anni consecutivi presso club italiani tra i quindici e i ventuno anni di età, indipendentemente dalla nazionalità;

2) del numero di calciatori formati in Italia convocati nelle squadre nazionali italiane di qualsiasi categoria;

d) qualità delle infrastrutture, nella misura del 10 per cento, calcolata sulla base:

1) della proprietà o concessione di lungo periodo dello stadio; presenza di seconda squadra iscritta ai campionati professionistici o dilettantistici anche femminili;

2) delle certificazioni ambientali e sociali degli impianti.

2. Una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 26, è altresì attribuita, a titolo di premialità,

alle società che presentano bilanci in utile o in pareggio per almeno tre esercizi consecutivi, in misura proporzionale all'entità del risultato economico positivo conseguito e al rispetto di parametri di virtuosità finanziaria stabiliti dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le modalità di calcolo e assegnazione della premialità sono stabilite con regolamento della Lega nazionale professionisti Serie A, previo parere vincolante della predetta Commissione ».

2. I criteri introdotti dalla disposizione di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028. Le modalità attuative e i parametri di dettaglio sono definiti con regolamento della Lega nazionale professionisti Serie A, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di seguito « Commissione ».

3. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) monitora annualmente l'applicazione dei criteri di cui al presente articolo e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, entro il 31 marzo, una relazione sui risultati conseguiti in termini di incremento dei minuti giocati da giovani calciatori formati in Italia, di investimenti nei settori giovanili e di sostenibilità economica delle società.

Art. 3.

(Fondo per il potenziamento dei settori giovanili e dell'impiantistica di base e destinazione dei proventi delle sanzioni contro la pirateria)

1. È istituito, presso la FIGC, il Fondo per il potenziamento dei settori giovanili e dell'impiantistica sportiva di base, di seguito denominato « Fondo », con la finalità di sostenere gli investimenti nella formazione di giovani calciatori, nello sviluppo dei centri federali territoriali, nella realizzazione e nell'ammodernamento degli impianti sportivi destinati all'attività giovanile e di base.

2. Il Fondo è alimentato con una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della legge 14 luglio 2023, n. 93.

3. Le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente a:

a) investimenti nei settori giovanili delle società sportive affiliate alla FIGC, con priorità per le società dilettantistiche e per quelle operanti in aree geografiche svantaggiate;

b) sviluppo e potenziamento dei centri federali territoriali e delle scuole calcio federali;

c) realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di impianti sportivi destinati all'attività calcistica giovanile e dilettantistica, con particolare attenzione all'accessibilità per le persone con disabilità e alla sostenibilità ambientale;

d) programmi di formazione per allenatori, dirigenti, istruttori e tecnici del settore giovanile;

e) iniziative di promozione del calcio scolastico e del calcio femminile giovanile.

4. La FIGC adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di ammissibilità dei progetti, gli obblighi di rendicontazione certificata da parte dei beneficiari e i controlli sulla corretta utilizzazione delle risorse.

5. La FIGC presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle risorse del Fondo, con indicazione dei progetti finanziati, dei risultati conseguiti in termini di incremento del numero di giovani praticanti, di miglioramento delle infrastrutture e di formazione di calciatori convocabili per le squadre nazionali.

Art. 4.

(Contributo in favore della FIGC a valere sulla quota dei concorsi pronostici ex Totocalcio)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2027, per ciascuna scommessa sportiva raccolta in Italia, sia su rete fisica sia a distanza, avente ad oggetto eventi calcistici organizzati dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) o dalle Leghe professionistiche e dilettantistiche ad essa affiliate, i concessionari per la raccolta del gioco sono tenuti a versare alla FIGC un contributo pari al 2 per cento dell'importo giocato, da ripartire secondo criteri stabiliti dalla Federazione medesima, a favore dei soggetti organizzatori delle competizioni. Il contributo di cui al primo periodo è versato trimestralmente dai concessionari alla FIGC, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il contributo è destinato:

a) per almeno il 50 per cento, allo sviluppo dei settori giovanili, anche femminili, alla formazione e all'utilizzo di calciatori formati in Italia convocabili per le squadre nazionali italiane, al sostegno degli investimenti negli impianti sportivi di proprietà pubblica e allo sviluppo dei centri federali territoriali;

b) per almeno il 30 per cento, al finanziamento di programmi di prevenzione e contrasto della ludopatia e del gioco d'azzardo patologico nonché per progetti sociali finalizzati a combattere l'abbandono dello sport, con particolare attenzione alle fasce giovanili;

c) il restante 20 per cento è destinato dalla FIGC, secondo parametri da determinare in maniera equitativa, per lo sviluppo del calcio femminile e a favore delle scuole calcio gestite da società dilettantistiche.

8-ter. La FIGC presenta annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo del contributo di cui al comma 8-bis, con rendicontazione certificata delle somme ricevute e delle destinazioni effettuate ».

Art. 5.

(Modifiche al regime fiscale, contributivo e assicurativo dei calciatori professionisti)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Per i lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici qua-

lificati dalle rispettive federazioni sportive nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *l*), le aliquote contributive pensionistiche di cui all'articolo 35 sono ridotte del 30 per cento per i primi cinque anni di attività professionale, al fine di favorire l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro sportivo professionistico di giovani atleti. La riduzione si applica esclusivamente ai lavoratori sportivi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano ancora compiuto il ventitreesimo anno di età alla data di inizio del rapporto di lavoro professionale e che abbiano militato per un periodo minimo di cinque anni, anche non consecutivi, nei settori giovanili di società sportive italiane. Le modalità attuative delle disposizioni del presente comma sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

b) all'articolo 33, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis*. A decorrere dal 1° luglio 2027, i lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici qualificati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali sono obbligatoriamente assicurati, a cura del datore di lavoro, contro gli infortuni derivanti dall'attività sportiva, dalla preparazione atletica e da ogni attività connessa, mediante polizze assicurative private stipulate con imprese di assicurazione autorizzate. Le polizze devono garantire, in caso di infortunio:

a) l'indennità per inabilità temporanea assoluta, in misura non inferiore al 100 per cento della retribuzione lorda fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle condizioni;

b) l'indennità per invalidità permanente, calcolata sulla base del grado di invalidità accertato e della retribuzione annua lorda, in misura non inferiore a quella prevista dalle tabelle INAIL per analoghi gradi di invalidità, con un massimale minimo pari a 10 volte la retribuzione annua lorda per invalidità totale permanente;

c) la copertura delle spese mediche, di degenza, riabilitative e per protesi o ausili necessari, senza limiti di massimale;

d) un'indennità aggiuntiva in caso di cessazione definitiva dell'attività sportiva professionistica a seguito di infortunio, pari ad almeno tre annualità della retribuzione lorda percepita.

5-ter. Le caratteristiche minime, le modalità di stipula, i massimali minimi, le procedure di liquidazione delle indennità e i controlli sulla regolarità delle coperture delle polizze assicurative di cui al comma *5-bis* sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorità politica delegata in materia di sport, le Federazioni sportive nazionali interessate e le organizzazioni sindacali dei lavoratori sportivi comparativamente più rappresentative.

5-quater. L'obbligo assicurativo di cui al comma *5-bis* sostituisce, per i lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici, la copertura assicurativa INAIL per gli infortuni sul lavoro prevista dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I premi assicurativi versati dal datore di lavoro per le polizze di cui al comma *5-bis* sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai fini IRES e IRAP.

Per i medesimi lavoratori sportivi, a decorrere dal 1° luglio 2027, non è dovuta la contribuzione INAIL di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e i datori di lavoro sono conseguentemente esonerati dal relativo versamento ».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), dopo le parole: « indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, » sono inserite le seguenti: « nonché le indennità percepite a seguito di cessazione definitiva dell'attività sportiva professionistica per infortunio, nei limiti di cinque annualità della retribuzione lorda media percepita nei tre anni precedenti l'infortunio, »;

b) dopo l'articolo 188-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 188-*ter.* - (*Detrazione per spese assicurative dei lavoratori sportivi professionisti*). - 1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento dei premi assicurativi versati dal contribuente per polizze assicurative contro gli infortuni derivanti dall'attività sportiva professionistica, a condizione che il contribuente svolga attività di lavoro sportivo subordinato nei settori professionistici qualificati dalle Federazioni sportive nazionali. La detrazione spetta anche per i premi versati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico che svolgano attività di lavoro sportivo subordinato nei settori professionistici.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta per un importo massimo di spesa di euro 5.000 annui e non è cumulabile con altre detrazioni previste per le medesime spese ».

3. All'articolo 10 della tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:

« 18-*bis*) prestazioni di servizi assicurativi contro gli infortuni derivanti dall'attività sportiva professionistica, rese in favore di lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici qualificati dalle Federazioni Sportive Nazionali ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a euro 6,5 milioni annui, mediante le minori spese derivanti dall'esonero contributivo INAIL di cui al comma 1, lettera b);

b) quanto a euro 2,5 milioni annui, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

c) quanto a euro 6 milioni annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 6.

(Valorizzazione dei vivai)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, possono istituire, con proprio regolamento, un vincolo sportivo a carico degli atleti a partire dal dodicesimo anno di età. Il vincolo ha durata biennale, è rinnova-

bile per un periodo massimo di quattro anni complessivi e non può in ogni caso estendersi oltre il compimento del ventesimo anno di età dell'atleta. Il vincolo sportivo costituisce limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta e vincola lo stesso alla società sportiva presso la quale è tesserato. Il vincolo non può essere rinnovato tacitamente e deve essere espressamente confermato al momento di ciascun rinnovo del rapporto di tesseramento ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tesseramenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2027.

3. Restano validi i tesseramenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, che si estinguono secondo la disciplina vigente al momento della loro sottoscrizione.

Art. 7.

(Disciplina del premio di formazione tecnica)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate, anche paralimpiche, prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di primo tesseramento, presso una società o associazione sportiva diversa da quella presso cui l'atleta ha svolto il proprio percorso di formazione:

1) le società sportive professionistiche riconoscano un premio di tesseramento anche sui tesseramenti annuali a partire dai dieci anni compiuti, proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengano conto dell'età dell'atleta, della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le

società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica e in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività e in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

2) le società sportive dilettantistiche riconoscano un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età dell'atleta, della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività e in cui ha svolto il proprio percorso di formazione »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini del presente articolo, si considera primo contratto di lavoro sportivo o primo tesseramento quello stipulato con una società o associazione sportiva diversa da quella presso cui l'atleta ha completato il percorso di formazione tecnica. Il premio di cui al comma 2 è dovuto anche in caso di passaggio dall'area del dilettantismo all'area del professionismo, nonché in caso di trasferimento tra società appartenenti alla medesima area, purché si tratti del primo contratto o tesseramento con società diversa da quella formatrice ».

Art. 8.

(Regolamenti attuativi in merito al premio di formazione)

1. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, anche paralimpiche, adottano o adeguano i regolamenti di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, entro il 30 giugno 2027.

2. I regolamenti di cui al comma 1 individuano:

a) la misura del premio di formazione secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti al momento del primo contratto di lavoro sportivo o tesseramento, della durata del percorso di formazione presso la società o associazione formatrice, del contenuto tecnico e didattico dell'attività formativa svolta, nonché del contenuto patrimoniale del rapporto tra l'atleta e la società o associazione sportiva con la quale conclude il primo contratto di lavoro sportivo o tesseramento;

b) le modalità di ripartizione del premio tra le diverse società o associazioni che hanno contribuito alla formazione dell'atleta;

c) i termini e le modalità di corresponsione del premio;

d) le modalità di certificazione del percorso formativo dell'atleta;

e) i meccanismi di garanzia e di risoluzione delle controversie relative al riconoscimento e alla corresponsione del premio.

3. Nel caso di mancata adozione dei regolamenti nel termine entro il termine del 30 giugno 2027, l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede con proprio decreto, da adottare entro i successivi novanta giorni.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Obbligo di convocazione di calciatori formati in Italia nelle distinte Primavera)

1. Al fine di favorire la valorizzazione dei giovani calciatori formati in Italia e di ga-

rantire alla squadra Nazionale italiana un adeguato bacino di talenti, le società di calcio professionistiche che partecipano ai campionati di Serie A e Serie B sono tenute a includere, nelle liste ufficiali contenenti l'elenco nominativo dei calciatori che prendono parte alle partite del campionato Primavera, almeno dieci calciatori tra i quindici e i ventuno anni di età formati per almeno tre anni consecutivi presso *club* italiani, indipendentemente dalla loro nazionalità.

2. La FIGC adegua i propri regolamenti alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo:

a) le modalità di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1;

b) le sanzioni sportive applicabili in caso di violazione dell'obbligo, graduate in relazione alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che possono consistere in penalizzazioni in classifica, ammende pecuniarie o esclusione dalle competizioni;

c) deroghe motivate per situazioni oggettive e straordinarie che impediscano temporaneamente il rispetto dell'obbligo.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per ciascuna gara disputata in violazione, irrogata dalla FIGC.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028.

Art. 10.

(Esclusione del costo dei calciatori italiani Under 23 dagli indici di controllo economico-finanziario)

1. Al fine di incentivare l'acquisto e l'utilizzo di giovani calciatori italiani, i costi

sostenuti dalle società sportive professionistiche per l'acquisizione e la retribuzione di calciatori di cittadinanza italiana di età non superiore a ventitré anni non compiuti alla data del 1° gennaio della stagione sportiva di riferimento sono esclusi, nella misura del 50 per cento, dal calcolo degli indici economico-patrimoniali e di sostenibilità finanziaria sottoposti a controllo da parte della Commissione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica:

a) ai costi di acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, limitatamente alla quota di ammortamento annuale;

b) ai costi per le retribuzioni e gli oneri accessori corrisposti al calciatore;

c) agli oneri contributivi e previdenziali relativi al calciatore.

3. L'esclusione di cui al comma 1 opera a condizione che:

a) il calciatore sia stato tesserato con la società sportiva professionistica italiana per almeno una stagione sportiva completa;

b) il calciatore abbia effettivamente disputato, nella stagione sportiva di riferimento, almeno il 25 per cento dei minuti complessivi delle gare ufficiali della prima squadra disputate dalla società nel campionato e nelle competizioni nazionali e internazionali;

c) la società non abbia commesso, nell'anno precedente, violazioni degli obblighi contributivi, previdenziali o fiscali relativi ai propri tesserati.

4. La Commissione adegua i propri regolamenti e le proprie procedure di controllo alle disposizioni del presente articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028 e fino alla stagione sportiva 2031/2032.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e le procedure di controllo e di eventuale recupero dei benefici indebitamente fruiti.

Art. 11.

(Assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dell'IVA per le operazioni di trasferimento di calciatori sul mercato domestico)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, al comma 6, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato aventi ad oggetto il trasferimento, a titolo oneroso, dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori professionisti e, in generale, dei lavoratori sportivi in ambito professionistico, come definiti dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, a condizione che siano poste in essere esclusivamente tra soggetti passivi d'imposta stabiliti ai fini IVA nel territorio dello Stato; gli obblighi relativi all'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto sono assunti dal cessionario, ai sensi del comma 5 del presente articolo. Rientrano, altresì, nell'ambito applicativo della presente lettera i corrispettivi variabili e, più in generale, qualsiasi tipologia di corrispettivo, connessi al trasferimento dei sopra citati diritti ».

Art. 12.

(Parametri di equo compenso e criteri di sostenibilità nelle prestazioni degli agenti sportivi)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - *(Limiti massimi dei compensi degli agenti sportivi nel settore calcistico)* - 1. Per i contratti di lavoro sportivo subordinato stipulati nei settori professionistici calcistici e per le operazioni di trasferimento dei calciatori professionisti, il compenso spettante agli agenti sportivi è determinato nel rispetto dei criteri di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del presente decreto legislativo e non può eccedere, per ciascun contratto o operazione:

a) il 5 per cento della retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo, qualora il compenso sia dovuto dal calciatore;

b) il 7 per cento della retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo, qualora il compenso sia dovuto dalla società sportiva;

c) il 5 per cento del valore lordo dell'affare derivante da un trasferimento definitivo della prestazione sportiva, qualora il compenso sia dovuto dalla società acquirente;

d) il 3 per cento del compenso complessivamente corrisposto per il trasferimento temporaneo della prestazione sportiva,

qualora il compenso sia dovuto dalla società cessionaria.

2. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per retribuzione lorda complessiva: l'ammontare lordo complessivamente spettante al lavoratore sportivo per l'intera durata del rapporto negoziato dall'agente sportivo;

b) per valore lordo dell'affare: l'ammontare complessivo dovuto nell'ambito dell'operazione di trasferimento, comprensivo di premi, bonus o altre maggiorazioni condizionate o eventuali nella misura del 30 per cento del loro valore nominale.

3. Le percentuali di cui al comma 1 si applicano all'importo complessivo del contratto o dell'operazione per tutta la loro durata, indipendentemente dalla durata del mandato conferito all'agente sportivo.

4. In caso di rinnovo o prolungamento del contratto di lavoro sportivo con la medesima società, le percentuali massime di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento.

5. È vietato il riconoscimento di compensi agli agenti sportivi per:

a) contratti di lavoro sportivo di durata inferiore a sei mesi;

b) trasferimenti temporanei di durata inferiore a una stagione sportiva, salvo il caso in cui il trasferimento temporaneo sia successivamente trasformato in trasferimento definitivo.

6. Le clausole contrattuali che prevedono compensi superiori ai limiti di cui al presente articolo sono nulle per la parte eccedente.

7. Le società sportive che corrispondono compensi superiori ai limiti di cui al presente articolo sono soggette:

a) a sanzioni disciplinari sportive secondo quanto previsto dai regolamenti federali;

b) a sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 100.000 per ciascuna violazione.

8. È vietato il riconoscimento di compensi per attività svolte da soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi istituito presso il CONI o negli altri registri previsti dalla normativa vigente.

9. La FIGC adegua il proprio regolamento sugli agenti sportivi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e istituisce un registro pubblico accessibile online contenente:

a) i compensi corrisposti agli agenti sportivi dalle società affiliate;

b) il nominativo del calciatore assistito;

c) la tipologia dell'operazione;

d) l'importo complessivo del compenso corrisposto. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro sportivo e alle operazioni di trasferimento perfezionati a decorrere dal 1° luglio 2027. Per i contratti e le operazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente in caso di rinnovo, proroga o modifica delle condizioni economiche.

3. Per il settore professionistico calcistico, le disposizioni di cui al decreto attuativo adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si applicano in quanto compatibili con i limiti massimi previsti dal presente articolo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la FIGC adotta linee guida per la trasparenza dei rapporti tra calciatori, società e agenti sportivi, prevedendo la pubblicazione annuale sul proprio sito istituzionale dei dati aggregati relativi ai compensi corrisposti agli agenti

sportivi da ciascuna società affiliata, distinti per tipologia di operazione.

Art. 13.

(Numero massimo di squadre di calcio professionistiche)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economica del sistema calcio, il numero massimo complessivo di squadre professionistiche di Lega di Serie A, B e C, non può essere superiore a 80. Per assicurare il rispetto di tale limite, la riduzione di squadre partecipanti dovrà essere stabilita dalla FIGC rispettando il criterio di proporzionalità tra le tre suddette Leghe.

Art. 14.

(Istituzione del Fondo di garanzia per le operazioni di mercato calcistico)

1. È istituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo il Fondo di garanzia per le operazioni di mercato calcistico, di seguito denominato « Fondo », destinato a garantire il pagamento dei crediti derivanti dalle cessioni di calciatori professionisti tra società sportive italiane in caso di inadempimento delle società acquirenti.

2. Il Fondo ha natura patrimoniale autonoma, distinta dal patrimonio dell'Istituto per il Credito Sportivo, ed è destinato esclusivamente alle finalità di cui al comma 1.

3. Il Fondo interviene, su richiesta della società cedente creditrice, mediante il pagamento diretto delle somme dovute e non corrisposte dalla società acquirente, previa verifica dell'effettivo inadempimento e dell'infruttuoso decorso dei termini di pagamento previsti dal contratto di cessione.

4. L'intervento del Fondo è subordinato:

a) alla regolare iscrizione della cessione nei registri delle competenti leghe e della FIGC;

b) all'assenza di contestazioni da parte della società acquirente circa la validità o l'efficacia del contratto di cessione;

c) al decorso di almeno trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento previsto dal contratto, senza che la società acquirente abbia provveduto al pagamento;

d) alla presentazione da parte della società cedente di apposita istanza di pagamento al Fondo, corredata dalla documentazione attestante l'inadempimento.

5. Il Fondo, una volta effettuato il pagamento alla società cedente, è surrogato di diritto nei crediti della medesima nei confronti della società acquirente inadempiente e può esercitare tutte le azioni di recupero previste dalla legge, ivi comprese quelle esecutive.

6. Nell'ambito della gestione del Fondo, l'Istituto di cui al comma 1 segnala alla FIGC e alle leghe competenti ogni caso di inadempimento, al fine dell'applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti federali.

Art. 15.

(Eliminazione dell'obbligo di fideiussione nelle cessioni tra società italiane)

1. Al fine di favorire la sostenibilità economica e finanziaria delle società sportive professionistiche operanti nel settore calcistico, di garantire la parità di trattamento nelle operazioni di mercato tra società italiane rispetto a quelle internazionali e di ridurre gli oneri finanziari gravanti sulle medesime, nelle cessioni di calciatori professionisti tra società sportive italiane con pagamento dilazionato, effettuate nell'ambito delle stanze di compensazione gestite dalle leghe professionistiche e dilettantistiche riconosciute dalla FIGC, a decorrere dalla stagione sportiva successiva all'entrata in vi-

gore della presente legge, non è richiesta la prestazione di fidejussioni bancarie o assicurative a garanzia del pagamento delle somme dovute.

2. Le società cessionarie restano obbligate al pagamento integrale delle somme dovute secondo i termini e le modalità stabiliti nei contratti di cessione e nei regolamenti delle leghe di appartenenza.

3. In caso di inadempimento da parte della società acquirente, la società cedente ha diritto:

a) alla rivalsa nei confronti del Fondo di garanzia per le operazioni di mercato calcistico di cui all'articolo 14;

b) all'applicazione, da parte della FIGC e delle leghe competenti, delle sanzioni sportive previste dai regolamenti federali, ivi comprese le penalizzazioni in classifica, l'inibizione dalle operazioni di mercato e l'esclusione dalle competizioni.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle operazioni di cessione di calciatori professionisti effettuate tra società sportive italiane nell'ambito del sistema delle stanze di compensazione gestite dalle leghe professionistiche e dilettantistiche riconosciute dalla FIGC. Le cessioni di calciatori tra società italiane e società estere restano disciplinate dalla normativa FIFA e dai regolamenti federali.

5. Restano ferme le competenze della FIGC, delle leghe professionistiche e delle leghe dilettantistiche in materia di regolamentazione tecnica delle operazioni di mercato, di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società e di applicazione delle sanzioni sportive in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali.

6. La FIGC e le leghe professionistiche adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

Art. 16.

(Risorse del Fondo)

1. Il Fondo di cui all'articolo 14 è alimentato mediante:

a) un contributo annuale obbligatorio a carico di tutte le società sportive professionistiche calcistiche iscritte ai campionati di Serie A, Serie B, Serie C e ai campionati dilettantistici che effettuano operazioni di mercato con pagamento dilazionato, nella misura dello 0,3 per cento del valore complessivo delle cessioni attive e passive effettuate nella stagione sportiva precedente, al netto delle compensazioni operate dalle stanze di compensazione;

b) contributi straordinari erogati dalla FIGC, dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, da enti pubblici e privati;

c) i proventi derivanti dalle azioni di recupero esercitate dal Fondo nei confronti delle società inadempienti;

d) gli interessi e i rendimenti derivanti dalla gestione finanziaria delle risorse del Fondo.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera *a)*, è corrisposto entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base del volume delle operazioni di mercato effettuate nella stagione sportiva precedente, ed è versato direttamente all'Istituto per il credito sportivo.

3. Le somme versate al Fondo ai sensi del comma 1, lettera *a)*, sono deducibili dal reddito d'impresa delle società sportive professionistiche nell'esercizio di competenza, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'inadempimento dell'obbligo di versamento del contributo di cui al comma 1, lettera *a)*, comporta:

a) l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000

euro, irrogata dalla FIGC dopo segnalazione dell'Istituto per il credito sportivo;

b) la segnalazione alla FIGC e alle leghe competenti per l'applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti federali, ivi compresa l'inibizione dalle operazioni di mercato.

5. Le società che versano regolarmente il contributo di cui al presente articolo hanno diritto a fruire delle garanzie di cui all'articolo 14.

Art. 17.

(Gestione del Fondo)

1. Il Fondo è gestito dall'Istituto per il credito sportivo, che opera in regime di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, secondo criteri di economicità, trasparenza ed efficienza.

2. L'Istituto per il credito sportivo adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di gestione del Fondo, previo parere obbligatorio non vincolante della FIGC e delle leghe professionistiche, che disciplina:

a) i criteri e le modalità di calcolo del contributo annuale delle società sportive;

b) le procedure di presentazione delle istanze di pagamento da parte delle società creditrici;

c) i tempi e le modalità di intervento del Fondo;

d) le modalità di recupero dei crediti nei confronti delle società inadempienti;

e) i criteri di investimento e gestione finanziaria delle risorse del Fondo;

f) le modalità di rendicontazione annuale dell'attività svolta.

3. L'Istituto per il credito sportivo presenta annualmente, entro il 31 marzo, una

relazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport e per conoscenza alla FIGC sull'attività svolta dal Fondo nell'anno precedente, con evidenza delle operazioni garantite, degli interventi effettuati, delle azioni di recupero esercitate e dello stato patrimoniale del Fondo.

4. Per lo svolgimento delle attività di gestione del Fondo, l'Istituto per il credito sportivo trattiene annualmente una quota non superiore al 2 per cento delle risorse del Fondo, a titolo di rimborso delle spese di gestione.

5. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito un Comitato di sorveglianza del Fondo, composto da:

- a) un rappresentante dell'Istituto per il credito sportivo, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante della FIGC;
- c) un rappresentante della Lega Serie A;
- d) un rappresentante della Lega Serie B;
- e) un rappresentante della Lega Pro;
- f) un rappresentante della Lega Nazionale Dilettanti.

6. Il Comitato di sorveglianza vigila sull'attività di gestione del Fondo e formula pareri obbligatori non vincolanti sulle modifiche al regolamento di gestione.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione, il Fondo di cui all'articolo 14 è alimentato mediante un contributo straordinario dello Stato pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 630,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quale anticipazione rimborsabile mediante i contributi delle società di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*).

2. Le società sportive professionistiche che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in corso contratti di fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia di operazioni di cessione di calciatori possono mantenere tali garanzie fino alla loro naturale scadenza. A decorrere dalla stagione sportiva successiva all'entrata in vigore della presente legge, non sono richieste nuove fidejussioni per le operazioni di cessione tra società italiane.

3. L'Istituto per il credito sportivo stipula apposite convenzioni con la FIGC e con le leghe professionistiche e dilettantistiche per disciplinare le modalità operative di gestione del Fondo e di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni di mercato.

Art. 19.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'attuazione e sugli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge, con particolare riferimento a:

a) l'impiego delle risorse individuate secondo i parametri di valorizzazione e sostenibilità;

b) l'incremento dei minuti giocati da calciatori *Under 23* formati in Italia nei campionati professionistici;

c) il miglioramento degli indicatori di equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche;

d) il numero e l'ammontare degli interventi del Fondo di garanzia per le operazioni di mercato calcistico;

e) l'utilizzo delle risorse derivanti dal contributo sulle scommesse sportive;

f) l'applicazione delle riduzioni contributive e fiscali per i giovani lavoratori sportivi.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene altresì indicazioni sulle eventuali misure correttive da adottare per il miglioramento dell'efficacia delle disposizioni della presente legge.

Art. 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati complessivamente in 245 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante le seguenti modalità:

a) le risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 3, derivanti dalla quota del 10 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AGCOM, stimate in 1,5 milioni di euro annui, sono riassegnate annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere trasferite alla FIGC;

b) all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, relativo all'istituzione del contributo del 2 per cento sulla raccolta delle scommesse calcistiche, pari a 230 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) sulle scommesse sportive a quota fissa su eventi calcistici, assicurando l'invarianza del gettito complessivo per il bilancio dello Stato;

c) all'onere derivante dall'articolo 5, relativo alle agevolazioni fiscali, contributive e assicurative per i calciatori professionisti,

valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

1) quanto a 6,5 milioni di euro annui, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'esonero dei datori di lavoro dal versamento dei contributi INAIL per i lavoratori sportivi subordinati nei settori professionistici, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo articolo 5;

2) quanto a 2,5 milioni di euro annui, mediante le maggiori entrate derivanti dai contributi di funzionamento e dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Commissione;

3) quanto a 6 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano a decorrere dal primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

